Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 7 del 22 gennaio 2016.

Oggetto: Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2015

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di **Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico**, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.

Visto che per il combinato disposto degli artt. 30, comma 20, della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e art. 41, comma 1°, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Regione Trentino Alto Adige 10%;
- al Comune 90%;
- al Segretario comunale 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,5% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento.

Dato atto che l'importo dei diritti di segreteria riscossi in materia di urbanistica ed edilizia, istituiti con l'art. 10, comma 10, del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.3.1993 n. 68, sono ad esclusivo vantaggio degli enti locali, come precisato al comma 12 dello stesso articolo e pertanto non sono soggetti a riparto.

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel 4° trimestre 2015, nel complessivo riassuntivo importo di

- Euro **62,66** così suddiviso:

- diritti di segreteria generici	Euro	62,66
- diritti di rogito	Euro	0,00

Richiamato il D.M. 13 luglio 1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30 giugno 1995, n. 267, reiterato dal D.L. i settembre 1995, n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica.

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza.

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 5/EL/2010 dd. 15.11.2010 che prevede dal 1/1/2011 il versamento alla Provincia Autonoma di Trento della quota precedentemente di competenza dello Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali – n. 17 di data 28.12.2010, con la quale si conferma che il versamento della quota dei diritti di segreteria continuerà ad essere effettuato con cadenza trimestrale solo se di importo superiore a 25,82 €, con l'obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a

chiusura di ciascun esercizio entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul conto corrente della Tesoreria provinciale n. IT 12 S 02008 01820 000003774828 e che la rendicontazione dei versamenti va effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettendo al Servizio Autonomie Locali della PAT i modelli dimostrativi dei versamenti effettuati nel corso dell'anno.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di ripartire, per i motivi esposti in premessa, l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre dell'anno 2015 come al prospetto che segue:

	Diritti di Segreteria generici		Diritti di rogito			Totale		
- Alla Regione Trentino Alto Adige	10%	EURO	6,27	10%	EURO	0,00	EURO	6,27
- All'Unione	90%	EURO	56,39	22,50%	EURO	0,00	EURO	56,39
- Al Segretario Unionie		EURO	0,00	67,50%	EURO	0,00	EURO	0,00
TOTALI	100%	EURO	62,66	100%	EURO	0,00	EURO	62,66

- 2 Di provvedere al versamento, alla Provincia Autonoma di Trento dell'importo di € 6,27 con imputazione all'intervento 1 01 02 05 Cap. 101 in conto residui 2015 del bilancio in corso che ha la voluta disponibilità
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;.
- 4. Di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992,23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L
 - ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art 8 del D.P.R 24.11.1971, n. 1199